



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 78 del Reg. Data 24/09/2021	OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA", SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI - CUP: C19J21033350004 - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 D.L. 18/10/2012 N. 179
---	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 13:30 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Il Commissario Straordinario

Dott. Del Pozzone Francesco , in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Repubblica con D.P.R. 18 Maggio 2021, acquisito al protocollo dell'Ente n. 7933/2021, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.Ssa Martino Margherita, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

- Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole**
- Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole**

VISTE:

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 25/05/2021 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2021 di approvazione del "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023";
- la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 25.05.2021 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziaria 2021 - 2023";

PREMESSO:

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 29/07/2020 ad oggetto: *"Servizio di igiene urbana - nomina Responsabile Unico del Procedimento"* si stabiliva tra l'altro:
 - a. di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del Servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, mediante espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Dlgs 50/2016 conforme ai principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità desumibili dai Trattati comunitari;
 - b. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, all'adozione di tutti i successivi atti strumentali all'attuazione di quanto stabilito con il richiamato deliberato avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, anche di professionalità esterne in considerazione della complessità e specificità della materia trattata senza maggiori oneri per l'Ente Comune;
 - c. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, per la procedura ad evidenza pubblica, il responsabile dell'Area Tecnica, architetto Giuseppe Caramanica;
- Che il Responsabile dell'Area Tecnica rendendosi necessario avviare il procedimento relativo alla procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il nuovo soggetto affidatario del servizio, a seguito di consultazione preliminare di mercato, con propria determinazione n. 133/2021, provvedeva ad affidare all'ing. Matteo Gargiulo, iscritto al n. 6924 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con studio in Salerno (SA) in Via Dei Goti n. 217/11 - P.IVA 05669300658 - della redazione della progettazione del " Servizio integrato dei rifiuti solidi urbani, di igiene urbana e servizi accessori";

Visto l'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*

RITENUTO doversi approvare la relazione ex art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 redatta dall'arch. G. Caramanica, allegata e parte integrante della presente deliberazione;

RICHIAMATO integralmente il D.Lgs. n. 152/2006 integrato dal D.Lgs. n. 04/2008 e s.m.i. e modificati dal D.Lgs. n. 116/2020;

VISTO il *"Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio"*, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;

VISTA altresì la L.R. 10 agosto 2016, n. 12 *"Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione"* e le *"Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni"* approvate con deliberazione n. 9924 del 18 giugno 2018;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13540 del 02.09.2021 con cui si attribuisce all'Arch. Giuseppe Caramanica la responsabilità dei servizi *"LL.PP. (lavori pubblici e impianti sportivi) Urbanistica e assetto del territorio e Servizi cimiteriali, Ambiente e Ecologia, Ufficio Casa - Ater"*;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i ed il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- il D. lgs 267/2000 - T.U.E.L. s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis co. 1 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Visto il decreto del Commissario Straordinario prot. n° 13540 del 02.09.2021 con cui si attribuisce all'Arch. Giuseppe Caramanica la responsabilità dei servizi *"LL.PP. (lavori pubblici e impianti sportivi) Urbanistica e assetto del territorio e Servizi cimiteriali, Ambiente e Ecologia, Ufficio Casa - Ater"*;

ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata;
2. **DI APPROVARE** la relazione ex art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 redatta dall'arch. G. Caramanica, allegata e parte integrante della presente deliberazione;
3. **DI PUBBLICARE** la stessa nella pagina dell'Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara;
4. **DI PRECISARE** che il costo complessivo del servizio, pari ad € 10.000.000,00 è compreso nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2021 e con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 23 e 24 del 25.05.2021 di approvazione del *"Bilancio di previsione finanziaria 2021 - 2023"*;

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento i successivi adempimenti;
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21

**Relazione illustrativa delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti per la forma di
affidamento prescelta**

IL R.U.P.

Arch. Giuseppe Caramanica

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana del Comune di Itri (LT)
Ente affidante	Comune di Itri (LT)
Tipo di affidamento	Appalto pubblico – procedura aperta sopra soglia comunitaria
Modalità di affidamento	procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici
Durata del contratto	Cinque anni (sessanta mesi)
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Trattasi di nuovo affidamento di un servizio precedentemente già affidato in vista della sua conclusione. Inoltre la presente relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il servizio in oggetto da affidare sarà effettuato esclusivamente sul territorio del Comune di Itri (LT)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Architetto Giuseppe Caramanica
Ente di riferimento	Comune di Itri
Area/servizio	Responsabile dei servizi "LL.PP. (lavori pubblici e impianti sportivi) Urbanistica e assetto del territorio e Servizi cimiteriali, Ambiente e Ecologia, Ufficio Casa – ATER;
Telefono	0771 732225
Email	gcaramanica@Comune.itri.it.it
Data di redazione	16/09/2021

PREMESSA

L'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*

La presente relazione è stata elaborata relativamente alla gestione del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Itri, che assume il ruolo di ente affidante, e persegue l'obiettivo di dimostrare che l'affidamento a imprenditori o a società scelti mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato Decreto Legislativo, assicura il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione.

Inoltre, essa deve garantire adeguata informazione alla collettività.

SEZIONE A -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA EUROPEA

A livello europeo le principali norme - direttive comunitarie - che hanno contribuito alla gestione dei rifiuti sono:

- la **Direttiva 75/442/CE**, che rappresenta il primo atto legislativo comunitario riguardante i rifiuti con l'obiettivo di istituire una gestione coordinata dei rifiuti nella Comunità sia al fine di limitarne la produzione, sia al fine di favorire l'armonizzazione delle legislazioni, nonché al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della gestione dei rifiuti. Il testo è stato in vigore fino al maggio 2006.
- la **Direttiva 91/156/CE** che per la prima volta ha posto l'attenzione sulla necessità di dare la priorità alla prevenzione ovvero la minimizzazione della produzione dei rifiuti ed al recupero di materia e di energia, con l'introduzione di un regime meno rigido e vincolante per le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento.
- la **Direttiva 91/689/CE** che introduce norme relative alla gestione dei *rifiuti pericolosi* sottoponendoli ad un maggior controllo. A tal proposito, con la Decisione 94/904/CE è stato istituito l'elenco europeo dei rifiuti pericolosi successivamente modificato dalla Decisione 2000/532 che ha introdotto il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). Il testo è stato in vigore fino al dicembre 2010.
- la **Direttiva 94/62/CE** che introduce le disposizioni finalizzate sia a prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente causato dai rifiuti da imballaggio, sia a garantire il funzionamento del mercato interno destinato a prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità. Tale Direttiva è stata successivamente modificata dalla Direttiva 2004/12/CE che ha, tra l'altro, introdotto nuovi e più ottimistici obiettivi di recupero e riciclaggio da conseguire entro il 2008. Il testo è tuttora ancora vigente.
- la **Direttiva 96/59/CE**, concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (Pcb/Pct) fissa le regole per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa. Questo provvedimento è stato modificato dal Regolamento 596/2009/Ce in vigore dal 07 agosto 2009, ma comunque è tutt'ora vigente.
- la **Direttiva 1999/31/CE**, relativa allo smaltimento in discarica, mediante la quale l'Unione europea prevede severe prescrizioni tecniche per le discariche, al fine di prevenire e ridurre, per quanto possibile, le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali e freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana. Il testo è tuttora ancora vigente.
- la **Direttiva 2002/1600/CE** che contiene, per la prima volta, il concetto dello "sviluppo sostenibile" raggiungendo il pieno riconoscimento: l'espressione in altri termini pone che il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni delle generazioni presenti avvenga senza comprometterne le possibilità per le generazioni future.
- **Comunicazione (2003) 301** che va "Verso una strategia tematica per la prevenzione e il riciclo dei rifiuti" introducendo un ulteriore sviluppo al settore.

- la **Comunicazione (2005) 666** che è intesa a “Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse - Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.
- la **Direttiva 2006/66/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/09/2006, relativa a Pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
- la **Direttiva 2012/19/UE** finalizzata alla corretta gestione di specifiche tipologie di rifiuti, quali: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli minerali usati, veicoli fuori uso, PCB.
- la **Comunicazione (2011) 13** relativa al “Rapporto sulla strategia tematica in materia di prevenzione e riciclaggio di rifiuti”, effettua una prima valutazione della strategia messa in campo: nel complesso si constata che i tassi di riciclaggio sono migliorati, che i rifiuti conferiti in discarica sono diminuiti e l'uso di sostanze pericolose in alcuni flussi di rifiuti è stato ridotto.
- La **Direttiva 2006/12/CE** in materia di rifiuti, approvata dall'Unione europea il 5 aprile (in vigore dal 17 maggio 2006), è stata introdotta al fine di semplificare il panorama normativo comunitario in materia di rifiuti.
- La **Direttiva 2008/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, rappresenta l'evoluzione del quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'Unione europea, nell'ottica generale della protezione dell'ambiente e della salute umana, principalmente attraverso la precisazione di alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, il rafforzamento delle misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, l'introduzione di un approccio all'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto alla fase in cui diventano rifiuti, e l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, sia rafforzando il valore economico di questi ultimi sia favorendo il recupero e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali. Benché la definizione di rifiuto rimanga sostanzialmente immutata, vengono introdotte una serie di nuove nozioni (prima fra tutte, quella di "sottoprodotto"), intese a circoscrivere l'ambito di applicazione della legislazione comunitaria in materia. Tale norma stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. La nuova direttiva stabilisce all'art. 4 la seguente gerarchia dei rifiuti che si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

NORMATIVA NAZIONALE

Il contesto normativo nazionale della gestione dei rifiuti è stato interessato da un'importante novità con l'entrata in vigore della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

La Direttiva è stata recepita dall'Italia con il **D.lgs. 03 dicembre 2010, n. 205** (Disposizioni di attuazione della **direttiva 2008/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) che ha modificato e integrato il **D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*), introducendo, al comma 1 dell'art. 179, la gerarchia da seguire nella gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e smaltimento).

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la miglior opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del D.lgs. 152/2006, per **raccolta differenziata** si intende *"la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico"*.

La raccolta differenziata è concepita, quindi, quale fondamentale presupposto per le operazioni di recupero e di riciclaggio. L'art. 205, comma 1, del D.lgs. 152/2006 dispone che in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale e economico, non sia realizzabile raggiungere tali obiettivi, il Comune può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1.

Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al precedente periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il Comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il Comune richiedente si obbliga ad effettuare.

Il precedente accordo di programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il Comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta (titolo I) del D.Lgs 152/06 nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni Comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995.

Ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.lgs. 152/2006, i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla Legge.

L'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, prevede che i Comuni concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono (nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità e in coerenza con i piani d'ambito):

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

Inoltre, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

NORMATIVA REGIONALE

L'attuale disciplina normativa è costituita dal "*Piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio*", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27.

Il Piano di Gestione regionale dei rifiuti costituisce lo strumento principale di programmazione attraverso il quale Regione Lazio definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare e concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile. Esso si configura quale aggiornamento del precedente Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 14/2012, per avere uno strumento di pianificazione aggiornato ed adeguato al mutato quadro normativo europeo e nazionale, ai mutamenti economici, sociali e tecnologici, tenuto conto dei dati aggiornati sulla produzione dei rifiuti e del fabbisogno impiantistico all'interno dei cinque ambiti provinciali.

Il P.R.G.R., sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della L.R. 27/1998, determina, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3 della stessa L.R. 27/1998, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti.

Il P.R.G.R. garantisce la coerenza tra lo stato del territorio, le caratteristiche ambientali e le previsioni di eventuali nuovi strumenti di pianificazione, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale e a quelli di tutela del territorio, operando una valutazione di sostenibilità degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali.

Il P.R.G.R. infine si uniforma a criteri secondo i quali i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimenti o metodi che possano in qualche modo danneggiare l'ambiente in termini sia di ecosistema, sia di paesaggio.

Successivamente la Regione Lazio ha approvato apposite "*Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni*" con deliberazione n.953 del 12/12/2019 su proposta n. 9924 del 18 giugno 2018. L'atto regionale dà seguito alla approvazione sulla GU n. 117 del 22 maggio 2017 del decreto che definisce i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".

I principali vantaggi della tariffazione puntuale possono riassumersi:

1. **maggiore equità del prelievo;**
2. **consenso tra i cittadini e maggiore consapevolezza e trasparenza dei costi tra gli utenti;**
3. **aumento delle performance quantitative del sistema:**
 - a. più RD%;
 - b. meno secco residuo;
 - c. meno costi di smaltimento;
 - d. più ricavi dalle cessioni riciclabili;

4. **recupero evasione** (grazie alla mappatura delle utenze per attuare la TP);
5. **Maggior conoscenza e controllo del servizio di asporto rifiuti** (sia dal punto di vista operativo che economico), grazie al continuo monitoraggio che la TP offre.

A questi si accompagnano delle **possibili criticità** che vanno prevenute preliminarmente nelle modalità di organizzazione del servizio ed in particolare:

1. aumento dei costi, a causa dei sistemi di rilevazione ed elaborazione dati necessari per implementare la Tariffa Puntuale;
2. non precisione di misura dei sistemi di pesatura e rilevazione;
3. difficoltà di implementazione nei contesti ad elevata urbanizzazione;
4. aumento dell'abbandono dei rifiuti nel territorio e/o migrazione dei rifiuti nei comuni limitrofi;
5. la qualità delle frazioni differenziate potrebbe peggiorare se il sistema è progettato e implementato in modo inadeguato;
6. incertezza sul gettito tariffario, in particolare quello legato alle misurazioni.

L'adozione di sistemi di tariffazione puntuale è stata espressamente riconosciuta dall'Unione europea come strumento economico per promuovere l'economia circolare. Il nuovo Allegato IV-bis alla Direttiva Europea sui rifiuti introdotto dalla Direttiva 2018/851/UE inserisce infatti la tariffa puntuale tra gli strumenti economici (di natura volontaria) per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Oltre agli aspetti di natura ambientale, l'articolazione del prelievo, ovvero la ripartizione tra gli utenti dei costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, deve tener conto del **principio europeo "chi inquina paga"**.

Tale principio, già recepito in sede comunitaria dal Primo Programma d'azione in materia ambientale del 22 novembre 1973 e dalla Raccomandazione del Consiglio del 3 marzo 1975 concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente, è entrato successivamente nel Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (tra i principi fondamentali delle politiche comunitarie in campo ambientale) con l'Atto Unico Europeo (1987) accanto al principio dell'azione preventiva e della riparazione dei danni alla fonte.

Come confermato da diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea non vi è però nessuna norma che imponga agli Stati membri un metodo preciso di finanziamento dei costi di gestione dei rifiuti urbani. Tale finanziamento, fermo restando il principio «chi inquina paga» può, a scelta dello Stato membro, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità. Risulta tuttavia evidente che l'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale, basati sulla misurazione puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza, consenta una maggiore aderenza del sistema tariffario al principio comunitario *"chi inquina paga"*. La tariffazione puntuale risulta ampiamente diffusa nel centro e nord Europa e, a fronte dei risultati conseguiti in questi contesti grazie a tale sistema, negli ultimi anni varie nazioni, ad es. Francia e Irlanda, hanno previsto appositi obiettivi di diffusione rispettivamente dei sistemi di *"Tarification incitative"* o *"Redevance incitative"* in Francia e dei sistemi *"Pay by Use"* in Irlanda.

Considerato che la tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti urbani è tra gli strumenti economici più efficaci sia per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti, ovvero per incentivare i cittadini ad adottare buone pratiche per la minimizzazione del proprio rifiuto, sia per attuare il principio *"chi inquina paga"*, la Regione intende promuovere ulteriormente l'adozione della tariffa puntuale a livello locale, predisponendo

l'aggiornamento delle specifiche linee guida, la redazione di regolamenti tipo per la TARI puntuale e per la tariffa corrispettiva e prevedendo incentivi economici per il supporto alle amministrazioni locali.

Si evidenzia la necessità di conseguire un obiettivo strategico consistente in un sistema fondato su una tariffazione puntuale commisurata alla quantità e qualità del rifiuto prodotto. Tale sistema necessita di un significativo apporto tecnologico sia per quanto riguarda l'utenza (contenitori con chip o bar code, sistemi di rilevazione automatica, software di immagazzinamento automatico delle esposizioni dei rifiuti) sia per quanto riguarda l'amministrazione (calcolo automatizzato della Tariffa sulla base delle informazioni acquisite). Occorre inoltre prevedere degli standard di applicazione consistenti sia in progetti volti a favorire l'introduzione di nuove tecnologie e metodologie di gestione e, dall'altro, la definizione di regolamenti standard da applicare nei vari comuni.

Infine, la Regione Lazio, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, ha individuato 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province come di seguito riportato.

Ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il suddetto Piano, stabilisce che all'interno dei 5 ATO come definiti si debbano:

- *organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;*
- *garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);*
- *garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).*

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi.

In caso di **autosufficienza dell'ATO** è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell'economia circolare.

I 5 ATO sono i seguenti:

- ATO - Frosinone
- ATO - Latina
- ATO - Rieti
- ATO - Città metropolitana di Roma Capitale
- ATO - Viterbo.

I singoli comuni entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli ATO, possono presentare alla Regione, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, si esprimerà valutata la compatibilità dei flussi.

Con riferimento ai fabbisogni ripartiti per ciascun ATO si ritiene di dover effettuare delle valutazioni circa le varie fasi di cui si compone il ciclo dei rifiuti:

- **Raccolta:** per questa fase potranno essere previsti ambiti di raccolta ottimali tra comuni limitrofi ai fini dell'ottimizzazione economica del servizio su pari basi di utenti serviti.
- **Trattamento:** al momento l'offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM - Trattamento meccanico biologico - che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l'autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l'autosufficienza su scala regionale.
- **Smaltimento:** la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. 27/1998 art. 11, comma 2.

Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso.

Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell'intero ATO.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto dei soggetti che esercitano il servizio può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente servizio ha per oggetto l'esecuzione dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti differenziati potenzialmente riciclabili, recuperabili e/o valorizzabili, all'interno del Comune di Itri (LT).

Inoltre, è altresì prevista l'esecuzione dei servizi inerenti la pulizia e lo spazzamento delle strade e degli spazi pubblici (piazze, parcheggi pubblici, marciapiedi, parchi, aiuole, aree verdi, aree adiacenti i punti di conferimento e di raccolta dei rifiuti, aree pertinenziali di edifici pubblici). Va sottolineato che l'appalto previsto per il presente servizio è classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014.

Fermo restando le tre principali tipologie di sistemi di raccolta rifiuti (domiciliare, stradale e misto), relativamente alle peculiarità dei diversi sistemi di raccolta, viste le ultime direttive regionali e gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale e in considerazione dei ragguardevoli risultati ottenuti fin qui ottenuti, è necessario continuare con un sistema di raccolta domiciliare spinto su tutto il territorio e per tutte le tipologie di frazioni di rifiuti prodotte.

A tal proposito per ognuna delle principali tipologie di rifiuto è prevista una specifica frequenza di raccolta. A supporto del sistema di raccolta rifiuti di tipo domiciliare ed a supporto dello stesso, è previsto un servizio di raccolta stradale (es. rifiuti urbani pericolosi) mediante l'ubicazione specifica di contenitori e la presenza di un centro comunale di raccolta rifiuti in cui le utenze possono portare i rifiuti prodotti. Lo stesso centro comunale di raccolta è altresì adoperato come area di stoccaggio provvisorio dei rifiuti raccolti sul territorio comunale prima di essere trasportati presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento.

Al fine di preservare il territorio comunale è previsto un servizio di spazzamento delle aree pubbliche, sia di tipo manuale che meccanizzato, a seconda delle peculiarità urbanistiche del territorio comunale. Il servizio di decoro del territorio comunale si completa con i seguenti servizi:

- diserbo stradale;
- lavaggio stradale;
- Rimozione delle siringhe infette;
- Implementazione di cancellazione di scritte murali;
- Rimozione manifesti abusivi;
- Implementazione di un servizio di pulizia e lavaggio delle fontanine pubbliche;
- Implementazione di un servizio di pulizia delle pensiline pubbliche.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della l. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore.

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti previsti in tutti i documenti tecnici che fanno parte del contratto stipulato con l'appaltatore.

1. Eguaglianza

Il gestore, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socioeconomiche. Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito. Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni dei documenti tecnici. Il gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione del servizio, nei confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, anche prevedendo speciali modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta in presenza di richieste motivate comprovanti peculiari situazioni di disabilità. A tale scopo il gestore provvede a:

- istituire un sito web accessibile, nel rispetto degli standard internazionali. Per "accessibilità" si intende un insieme di tecniche ed applicazioni progettuali volte a rendere i contenuti informativi di un sito Web raggiungibili e fruibili da chiunque, cercando di eliminare gli ostacoli, sia di tipo tecnologico (computer non aggiornati, differenti browser e risoluzioni video) che relativi alle disabilità (difficoltà visive, motorie e percettive);
- garantire l'accesso alle informazioni anche agli utenti stranieri;
- ridurre al minimo l'attesa agli sportelli fisici per le persone disabili, gli anziani, le donne in evidente stato di gravidanza;
- in occasione di interruzioni programmate o non programmate nell'erogazione del servizio minimizzare il disagio conseguente;
- favorire il pagamento rateizzato delle fatture di importo elevato laddove si applicasse la tari a corrispettivo.

2. Imparzialità

Il gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere

svolta l'erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

3. Continuità

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nei documenti tecnici. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente. La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.

4. Partecipazione

Il gestore garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso. L'utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del D.Lgs. n. 195/2005 nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto ai quali l'utente medesimo vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

5. Efficienza ed efficacia

Il servizio è erogato in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

6. Cortesia

Il gestore garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.

7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l'efficacia.

8. Sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute

Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime

esigenze ed aspettative degli utenti. Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per quanto connesso all'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento continuo, la conformità alle norme di settore, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Il gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività, garantisce, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente. Il gestore è tenuto a rispettare, anche per quanto attiene gli appalti, le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente e del pubblico decoro.

9. Privacy

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Accanto a tali obblighi di servizio pubblico, la gestione dei rifiuti sarà altresì assicurata conformemente al dispositivo dell'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 secondo i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

10. Finanziamento degli oneri di servizio universale

I costi del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani saranno integralmente coperti, ai sensi della normativa vigente, dalla TARI o tassa rifiuti, come istituita dalla l. n. 147/2013, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dall'appaltatore nel territorio del Comune di Itri (LT), fino all'entrata in vigore della tariffazione puntuale "a corrispettivo" secondo quanto disposto dal Regolamento ministeriale DM 20 aprile 2017 Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzato ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Pertanto, non sono previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da parte dell'ente locale partecipante a favore del soggetto affidatario. Circa i flussi finanziari, il Comune verserà direttamente al Gestore gli importi definiti a copertura dei costi nel piano economico finanziario. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali revisioni annuali, a partire dall'inizio del secondo anno dalla data di immissione in servizio, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 o in base all'indice ISTAT sulle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

In continuità con la vigente modalità gestionale, si opta per la gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti.

Il Comune di Itri intende affidare in appalto a terzi i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016 della durata dell'appalto è di 5 anni.

L'appalto può essere rinnovato per un ulteriore anno (dodici mesi) all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, ai sensi del comma 5 dell'art.63 del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, alle stesse condizioni contrattuali e comunque per un periodo non eccedente quello strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il sistema di affidamento del servizio di igiene urbana mediante gara ad evidenza pubblica è il sistema che più riflette le indicazioni comunitarie; esso comunque presenta alcune peculiarità così sintetizzabili:

1. Costringe l'ente affidatario a tenere in vita un rapporto con un esecutore per ben cinque anni e soprattutto mantiene per tale periodo le condizioni contrattuali dell'appalto, salvo procedere con complesse revisioni contrattuali: tale aspetto viene affrontato istituendo la figura del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) che impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite gli ordini di servizio, che devono sempre riportare le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
2. Comporta per l'Ente un'attività di controllo e verifica in ordine ai requisiti anche di carattere morale degli affidatari;

Supportato anche da tali aspetti, l'Amministrazione Comunale ha optato per tale tipo di affidamento come del resto già fatto in precedenza con l'appalto pubblico di servizi attualmente in essere, che presenta criticità di gran lunga superabili rispetto a quella del sistema di gestione in "house" che risulta impraticabile per l'amministrazione comunale vista la necessità di costituire una nuova società pubblica con difficoltà a dimostrare l'economicità della gestione. L'appalto per l'affidamento del servizio è finalizzato al perseguimento di un ridotto impatto ambientale e si inserisce in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13/02/2014 nonché 24/05/2016.

Gli obiettivi sono così riassumibili:

- riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a trattamento indifferenziato con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata;
- riduzione/prevenzione della produzione dei rifiuti anche per mezzo di campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli, ecc.;
- consolidamento e costante miglioramento quali-quantitativo delle singole frazioni di rifiuto valorizzabile;
- miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell'utenza;
- valorizzazione dei Centri di Raccolta Comunali per la raccolta differenziata;
- conseguimento della massima tempestività ed efficacia dell'interazione tra l'Amministrazione, il Gestore del Servizio e l'Utenza.

La scelta di affidare il servizio tramite affidamento ad evidenza pubblica in alternativa alla gestione "in house" o all'affidamento diretto scaturisce da considerazioni, sia di natura tecnica, che economica.

Nella presente sezione saranno elencate le motivazioni di natura tecnica:

- Non disponibilità di società in house. In particolare, si riscontrerebbe un'elevata difficoltà economico/amministrativa, nel caso di gestione in house, per l'organizzazione di una società di scopo avente il Comune come unico socio; l'eventuale affidamento in house, ai sensi di legge, costituisce "eccezione" da motivare adeguatamente, con il rischio di incorrere in eventuali inconvenienti di carattere amministrativo, legale ed economico;
- Difficoltà di conseguire un effettivo "controllo analogo", nel caso di affidamento in house, stante l'attuale esigua disponibilità di risorse umane, infatti attualmente l'ufficio ambiente è composto da un'unica unità (categoria B6) oltre al Responsabile del servizio;
- Risultati soddisfacenti delle precedenti gestioni "esterne", soprattutto per il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti;
- Aleatorietà del mercato del trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- Concessione delle Deleghe CONAI dei rifiuti prodotti. In tal modo l'appaltatore, per massimizzare i profitti, tende naturalmente all'incremento dei quantitativi delle frazioni valorizzabili, beneficiando l'intero sistema di raccolta dei rifiuti, soprattutto sotto il profilo ambientale.
- Implementazione del sistema di tariffazione puntuale in ottemperanza alla Normativa nazionale e regionale (Deliberazione 12 dicembre 2019, n. 953,- Regione Lazio). I sistemi di raccolta differenziata si trovano a dover fronteggiare un passaggio critico nella gestione dei sistemi di raccolta, rappresentato dalla tariffazione puntuale. Tale passaggio debba essere fatto da società che abbiano competenze e capacità tali da trarre i maggiori profitti tecnici ed economici, in mancanza altresì di personale adeguatamente formato all'interno degli uffici comunali.
- Limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali rispetto al privato: l'acquisto di un semplice contenitore seguirebbe un iter amministrativo che rallenterebbe l'efficienza del servizio;
- mancanza di interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'Ente.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DELLA SCELTA

Come già ampiamente illustrato nella parte introduttiva della presente relazione, lo scopo di questo documento è quello di individuare ed adeguatamente motivare, tra le diverse modalità di gestione ed affidamento consentite dal vigente quadro normativo dei servizi pubblici locali all'Amministrazione e, nel caso specifico, del "Servizio integrato di igiene urbana", quella più rispondente alle esigenze dell'Ente, avuto riguardo alle peculiarità del territorio di competenza, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, così come richiesto dall'articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 17.12.2012, n. 22.

La scelta dell'affidamento concorrenziale a mezzo procedura aperta e col sistema dell'offerta economicamente vantaggiosa è dettata dalla legge e risponde alla necessità di avvalersi di soggetto esterno qualificato e di conseguire il miglior servizio possibile.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti differenziati potenzialmente riciclabili, recuperabili e/o valorizzabili.

I servizi pubblici locali di interesse economico generale, per definizione, costituiscono tipologie peculiari di attività, articolate e rivolte alla collettività, che vengono offerti ovvero sono suscettibili di essere offerti dietro un corrispettivo economico. La principale peculiarità che assiste detti servizi è legata alla necessaria sussistenza di un intervento pubblico, senza il quale sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Essi, dunque, sono assunti dalla Pubblica amministrazione come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle Comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

L'amministrazione comunale è convinta che la modalità di affidamento prescelta ricada sul modello che minimizza per l'utenza i costi finali di fornitura del servizio, senza con ciò pregiudicare in alcun modo l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

La scelta dell'affidamento è funzionale alle condizioni specifiche di mercato, relativamente al grado di concorrenza e al numero dei potenziali competitori, per quanto concerne la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.

Rilevato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce un servizio indispensabile ed essenziale per l'Ente, che deve essere svolto senza soluzione di continuità a tutela della salute pubblica e del decoro del territorio comunale ed essendosi l'Ente attivato per procedere ad una modifica delle modalità di attuazione del servizio con la volontà di passare alla tariffazione puntuale, oltre ad altre motivazioni di natura tecnica, descritte nella precedente sezione, la scelta di affidare il servizio tramite affidamento ad evidenza pubblica in alternativa alla gestione "in house" scaturisce sostanzialmente dalle seguenti considerazioni di natura economica:

- **convenienza economica** determinata da fattori quali il ribasso d'asta, l'accorpamento di servizi accessori attualmente gestiti in economia o non garantiti,

- **implementazione di migliorie** proposte dalle ditte partecipanti, che diversamente rappresenterebbero un costo aggiuntivo per l'Ente;
- **necessità di giustificare** il ricorso a una forma di gestione in house che va contro il principio (comunitario) della libera concorrenza, stante che allo stato attuale non sussistono ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si adottassero le procedure ad evidenza pubblica;
- **difficoltà economico/amministrativa**, nel caso di gestione in house, per l'organizzazione di una società di scopo avente il Comune come unico socio; **l'eventuale affidamento in house, ai sensi di legge, costituisce "eccezione"** da motivare adeguatamente, con il rischio di incorrere in eventuali inconvenienti di carattere amministrativo, legale ed economico;
- **applicazione** delle penali sul canone che, a differenza della gestione mista o di affidamento a soggetto esterno, ricadono sempre sull'Amministrazione soprattutto in caso di inefficienza del servizio

Verificata, come sopra riportato, l'ammissibilità ai sensi di legge e la convenienza economica dell'affidamento in appalto del servizio d'igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune (come del resto risulta la situazione in essere con l'appalto in scadenza) in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di ordine tecnico-amministrativo di affidare a terzi la gestione del servizio, il Comune, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene, pertanto, che la modalità di gestione con affidamento ad operatore economico esterno rappresenti comunque, al momento, la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, per le ragioni specifiche espresse.

In sintesi, la scelta dell'affidamento esterno è giustificata dalle dimensioni della commessa in argomento ed il maggior potenziale di efficienza e di economicità.

Il **ricorso alla società mista** è da escludere in quanto l'assetto dei rapporti fra concedente e affidatario richiedono procedure e requisiti che oggi non si ritiene conveniente percorrere;

Non si rileva pertanto ad oggi la possibilità di derogare alle regole di concorrenza in quanto non sussistono condizioni che possano motivare criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità.

La scelta del modello in house comporterebbe:

- **sicuri appesantimenti amministrativi**, oggi non sostenibili da parte dell'ente, quali ad esempio gli aspetti legati all'accesso ai finanziamenti statali, di modalità di acquisto di beni e servizi e di gestione del personale e dei mezzi e carenza di personale anche all'uopo formato;
- **rischi finanziari** per il Comune legati alla prestazione della società di scopo (nel caso di gestione in house);
- difficoltà di gestire in proprio in considerazione della **reale e carente disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie**.

Si evidenzia infine la possibilità, nel caso di affidamento esterno, di avere migliorie al servizio rispetto a quelle previste nel progetto e la possibilità di risarcimenti in caso di mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata e raggiungimento degli standard minimali contrattuali.

Non sono previste compensazioni economiche.

La presente relazione è resa ai sensi dell'art.34 del D.L.197/2012 e sarà pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione dell'Amministrazione trasparente , in modo da rendere conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento Europeo per la forma di affidamento prescelta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Commissario Straordinario

F.to Dott. Francesco Del Pozzone

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 24/09/2021

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 24/09/2021

Il Responsabile Servizio

F.To Giuseppe Caramanica

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì, 24/09/2021

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.To Dott. Giorgio Colaguori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino